

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 25/06/2019) 05-09-2019, n. 37133

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IZZO Fausto - Presidente -

Dott. CORBETTA Stefano - rel. Consigliere -

Dott. MENGONI Enrico - Consigliere -

Dott. MACRI' Ubalda - Consigliere -

Dott. ANDRONIO Alessandro M. - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso l'ordinanza del 08/03/2019 del Tribunale della libertà di Benevento;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Stefano Corbetta;

letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Molino Pietro, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con l'impugnata ordinanza, ai fini che qui rilevano, il Tribunale della libertà di Benevento rigettava l'appello proposto nell'interesse di (OMISSIS), quale terzo estraneo al reato, avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di dissequestro ad oggetto conti correnti, titoli, azioni, obbligazioni e polizza assicurativa intestati alla (OMISSIS)srl, tutti accessi presso la Banca Popolare di Bari, filiale di (OMISSIS); detti beni erano stati attinti dal vincolo reale a seguito dell'esecuzione del decreto di sequestro preventivo per equivalente disposto dal g.i.p. nell'ambito di un procedimento penale a carico di (OMISSIS), indagato per i delitti di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 5 e 10.

2. Avverso l'indicata sentenza, (OMISSIS), quale amministratore unico della (OMISSIS) srl, per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo, con cui denuncia violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione all'art. 321 c.p.p., comma 2 e L. n. 356 del 1992, art. 12-sexies e art. 322-ter c.p.p.. Assume il ricorrente che il Tribunale avrebbe rigettato il riesame con motivazione apparente, non considerando l'indisponibilità del (OMISSIS) con riferimento ai titoli e ai conti correnti della (OMISSIS) srl in quanto, al momento dell'emissione del decreto di sequestro, il (OMISSIS) era solo l'amministratore unico della società, ma non anche socio, appartenendo le quote sociali a (OMISSIS) (95%) e alla (OMISSIS) srl (5%), sicchè egli aveva unicamente il potere di firma e, comunque, cessò dalla carica il 23/11/2018. In ogni caso,

secondo il ricorrente non vi è prova che il (OMISSIS) avesse l'effettiva disponibilità dei beni sequestrati, di cui è proprietaria la società.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Si osserva, in primo luogo, che, per il soggetto portatore di un interesse meramente civilistico, quali l'odierno ricorrente, vale la regola menzionata dall'art. 100 c.p.p. per la parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, secondo cui "esse stanno in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura speciale". Pertanto il terzo interessato, estraneo a reato e portatore di un interesse civilistico, non può stare in giudizio personalmente, ma ha un onere di patrocinio che è soddisfatto solo attraverso il conferimento di procura speciale al difensore, procura che, nel caso di specie, non risulta essere presente agli atti a disposizione di questa Corte: E tanto basta per l'inammissibilità del ricorso.

3. In ogni caso, non si ravvisa alcuna violazione di legge che possa inficiare l'ordinanza impugnata.

Invero, la Corte ha logicamente desunto la disponibilità dei beni in esame, formalmente di proprietà della (OMISSIS), dal fatto che il (OMISSIS) fosse, all'epoca, l'amministratore unico della predetta società, e, quindi, ne avesse la disponibilità giuridica e di fatto. La circostanza che, dopo l'esecuzione del sequestro, il (OMISSIS) si sia dimesso dalla carica di amministratore unico, carica poi ricoperta da (OMISSIS), è stata valorizzata dal Tribunale, proprio in ragione della tempistica dell'avvicendamento, quale artificio posto in essere per sottrarre i beni al vincolo reale, non risultando, peraltro, dal verbale di assemblea del 12/11/2018 ragioni diverse per le quali il (OMISSIS) si dimise dalla carica.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 25 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2019